

INFORMATIVA TARI

COME SI CALCOLA LA TARI

La **TARI**, come la Tia e la Tares, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre al tributo provinciale (TEFA), senza applicazione diretta dell'Iva al contribuente.

- La **parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- La **parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024 e per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024 e per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera n. 133/2025 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, ARERA prevede a decorrere dal 2025 l'ulteriore componente UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti pari a € 6,00 per utenza per anno.

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile relativa al numero di occupanti. Tale numero è quello relativo al nucleo familiare come risultante all'anagrafe del comune alla data del 1° gennaio di ogni anno.

- Tributo

Es: abitazione di 180 mq con 4 persone residenti:
 $(180 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ € } 0,61 \text{ al mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{"tariffa variabile"} \text{ pari a € } 180,71 \text{ nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{giorni} / 365 = \text{Tariffa})$

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

- Tributo

Es: supermercato di mq. 500:
 $(500 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ € } 1,63 \times \text{giorni} / 365) + (500 \text{ mq} \times \text{"tariffa variabile unitaria"} \text{ € } 2,17 \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: si intendono tutti gli immobili arredati o in cui vi sia almeno un'utenza (gas o acqua o energia elettrica o telefonica o informatica attiva)

Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- **aree scoperte delle utenze non domestiche**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come: balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e vie di transito;
- **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
-

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TARI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, **locali o aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Le scadenze delle rate di versamento per l'anno 2025 sono le seguenti:

1° rata 16 luglio 2025

2° rata 16 gennaio 2026

E' inoltre possibile effettuare il pagamento in rata unica entro il 16 luglio 2025

Il Comune invierà a tutti i contribuenti regolarmente iscritti a ruolo i modelli PagoPA già compilati.

PAGA LA TARI CON PAGOPA

Il Comune di Malalbergo ha attivato, come previsto dalla legge, il **sistema pagoPA anche per il pagamento della TARI (TASSA RIFIUTI)**

PagoPA è un sistema di pagamento elettronico verso la Pubblica Amministrazione realizzato per rendere più semplice, sicura e trasparente la procedura di pagamento.

Allegato all'avviso TARI, troverai 3 modelli di pagamento PagoPA, precompilati e non modificabili. **Puoi scegliere se pagare le due rate alle scadenze indicate o se pagare la rata unica**

Portando con te l'avviso di pagamento potrai effettuare il pagamento dove è esposto questo simbolo pago PA presso:



Poste Italiane, sportelli bancari, bancomat, circuito Sisal, Lottomatica, tabaccherie, ricevitorie, edicole, supermercati aderenti e potrai pagare sia in contanti che tramite bancomat/carte di credito

SE PREFERISCI PAGARE DA CASA POTRAI EFFETTUARE IL PAGAMENTO

- con il QR code o con il codice avviso e il tuo codice fiscale attraverso la APP IO
- sul portale dei pagamenti raggiungibile dal sito <https://malalbergo.comune.pluginpay.it/> ;
- attraverso le APP dedicate quali SatisPay, SisalPay, Pagobancomat Pay, ecc
- con il tuo home banking (menù CBILL) ;

PAGA LA TARI CON PagoPA!

ATTENZIONE!

Le commissioni di pagamento variano in base alla modalità prescelta in caso di pagamento "fisico" presso i circuiti aderenti, mentre dipendono dalle proprie condizioni bancarie/postali in caso di utilizzo delle modalità on-line

E' ancora possibile effettuare il versamento tramite modello F24 da compilare a cura dell'utente.

VERSAMENTO CON MODELLO F24 AGENZIA ENTRATE – CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO F24
TARI – Tassa sui rifiuti art. 1 c. 639 Legge n. 147/2013	3944
TEFA – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (ex addizionale provinciale) di spettanza della Città Metropolitana di Bologna	TEFA

COMUNE	CODICE ENTE
MALALBERGO	E844

DICHIARAZIONE TARI

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione Tari entro 90 GIORNI solari dall'inizio dell'occupazione, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

DENUNCIA ONLINE UTENZE DOMESTICHE

Si comunica che è possibile effettuare online la denuncia di iscrizione, subentro, cessazione e richiesta di riduzione TARI per le utenze domestiche (abitazioni di persone fisiche) sulla piattaforma dedicata: <https://dgegovpa.it/Malalbergo/Login.aspx> (accesso con credenziali SPID/FedERa).

La dichiarazione, compilata online o redatta su modello scaricabile dal sito del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Per quanto riguarda la cancellazione, da comunicare ENTRO 90 GIORNI solari dalla fine dell'occupazione, si suggerisce di presentare la relativa dichiarazione il più presto possibile per evitare emissione di avvisi di versamento non dovuti.

Dall'anno 2021 l'avviso di versamento TARI si può ricevere in formato elettronico al proprio indirizzo mail. Occorre compilare e firmare il modello di richiesta disponibile sul sito del Comune al seguente link <https://bit.ly/3PpEp27> e trasmettere il modello al seguente indirizzo mail comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it entro il 31/12 di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. **Nel caso non pervenga nessuna richiesta l'avviso di versamento continuerà ad essere inviato in formato cartaceo.**